

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che la L.R. 32/95 (Istituzione del Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero), tra le finalità dell'Ente, all'art. 3, elenca le finalità istitutive del Parco, tra le quali rientrano la promozione e l'organizzazione del territorio al fine della fruizione;

Visto il Piano d'area del Parco, approvato con D.C.R. 24 febbraio 2000, n°617-3419 ed in particolare la "Normativa", le cui indicazioni sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale di approvazione del piano e sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

Visto l'art.26 del Piano d'Area, "Transito con mezzi motorizzati e sorvolo aereo", ed in particolare i commi 2 e 3 i quali prevedono che i mezzi motorizzati privati possano accedere al Parco, per le strade di accesso ai pascoli od alle strutture turistiche, previa autorizzazione del Parco solo per esigenze di servizio, soccorso, protezione civile e attività agro-silvo-pastorali, ed inoltre che l'uso dei mezzi venga disciplinato dall'Ente Parco in modo da consentirne l'uso in stretto rapporto con le effettive esigenze delle attività stesse;

Dato atto che nel Parco sono presenti strade sterrate lungo le quali è possibile accedere al Parco ed ai pascoli, nonché ai nuclei di baite tradizionali ed agli immobili destinati alla ricettività;

Ritenuto pertanto opportuno predisporre un regolamento per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'art.26 del Piano d'area al fine di consentire l'uso dei mezzi motorizzati solo in rapporto alle reali esigenze di accesso agli immobili ed al loro utilizzo funzionale e delle attività economiche presenti all'interno del Parco;

Vista la bozza di Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso al Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero, che si allega alla presente deliberazione, con il n°1, per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. 20 marzo 1990, n°12, "Nuove norme in materia di aree protette" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 24 aprile 1990, n°50, "Istituzione della Zona di salvaguardia dell'alpe Devero";

Vista la L.R. 14 marzo 1995, n°32, "Istituzione del Parco naturale dell'alpe veglia e dell'alpe Devero";

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n°357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visto il D.M. 3 aprile 2000 "Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE";

Ritenuto poter approvare lo schema di Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso al Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero, in quanto non in contrasto

con le normative di riferimento ed in applicazione delle normative del Piano d'area del Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero;

Dato atto dei pareri allegati ai sensi dell'art. 12 della L.R. 21 luglio 1992, n. 36, e degli artt. 49 e 97 (lett. b) e 151 comma 4 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

All'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA DI**

1) Approvare il Regolamento per il rilascio delle autorizzazione per l'accesso al Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) Dare la massima pubblicità al regolamento di cui al punto precedente al fine della sua corretta applicazione;

3) Trasmettere copia del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso al Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero ai Comuni di Varzo, Trasquera e Crodo, ed al Consorzio miglioramento alpe Veglia al fine di darne massima diffusione e pubblicità presso la popolazione locale e gli utenti del Parco;

4) Dare atto che le autorizzazioni verranno rilasciate dalla struttura del Parco e che responsabile del loro rilascio è il Direttore Dott. Ivano De Negri.

## **ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11.06.2002, N. 13**

### **REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ACCESSO AL PARCO NATURALE VEGLIA DEVERO CON MEZZI MOTORIZZATI**

#### **FINALITÀ**

Art.1-Con il presente regolamento, redatto ai sensi dall'art.26 "Transito con mezzi motorizzati e sorvolo aereo" della Normativa del Piano d'Area del Parco, approvato con D.C.R. 24 febbraio 2000, n°617-3419, vengono stabilite le procedure, i criteri e le modalità di autorizzazione dei mezzi pubblici e privati a cui è consentito di accedere al Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero.

Art.2-La Giunta esecutiva dispone tutte le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte di tutti coloro che abbiano necessità di accedere al Parco naturale dell'alpe Veglia e dell'alpe Devero.

#### **SOGGETTI AUTORIZZABILI**

Art. 3 – Secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art.26 della "Normativa " del Piano d'Area del Parco in vigore, fatte salve le disposizioni delle autorità amministrative territorialmente competenti, possono essere autorizzati ad accedere al Parco naturale, secondo le procedure di cui al successivo Art. 6, i mezzi di seguito elencati:

- mezzi privati dei proprietari od affittuari di immobili siti all'interno del territorio del Parco;
- mezzi privati dei gestori di attività turistiche (alberghi, case di vacanze etc.);
- mezzi privati di agricoltori utilizzatori di strutture o pascoli siti all'interno del Parco;
- mezzi di servizio pubblico, di vigilanza, nonché per le attività agro-silvo pastorali, per i rifugi ed i pubblici esercizi;
- mezzi di servizio di ditte o imprese impegnate nella realizzazione di opere od impianti nonché nella manutenzione di immobili od impianti esistenti;

Art.4 – Per quanto attiene all'accesso all'alpe Devero tutti i mezzi autorizzati dall'Ente Parco dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dal Comune di Baceno per il transito nella Zona di salvaguardia dell'alpe Devero.

#### **PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE**

Art. 5- L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità di richiesta stabilite dal presente regolamento costituiscono condizione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni.

Art.6 – Gli aventi diritto dovranno richiedere agli uffici dell'Ente Parco, anche tramite il Consorzio Miglioramento Alpe Veglia, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno l'autorizzazione del mezzo con il quale accedere al Parco fornendo il numero di targa dell'automezzo, nonché i dati del proprietario del medesimo e la tipologia del richiedente. Al fine di semplificare la richiesta l'Ente Parco predisporrà apposita modulistica. L'autorizzazione ha validità sino a che non intervengano cambiamenti relativi all'automezzo od al possesso dei requisiti richiesti per l'autorizzazione.

Art.7 – Per ogni immobile non possono essere rilasciate più di due autorizzazioni.

Art. 8 - Ogni anno, entro la data del 31 maggio, se necessario (n.d.r. se intervengono cambiamenti nelle autorizzazioni dell'anno precedente) il responsabile del procedimento provvede ad adottare apposita determinazione dirigenziale di autorizzazione dei mezzi che possono accedere al Parco.

Art. 9- A tutti i proprietari dei mezzi autorizzati verrà rilasciata una autorizzazione scritta da tenere sul mezzo ed esibire in caso di controllo da parte del personale di vigilanza. Nel caso in cui i mezzi autorizzati vengano sostituiti sarà necessario richiedere nuova autorizzazione.

Art.10- Il Parco si riserva di sostituire l'autorizzazione di un mezzo con uno diverso nel caso in cui tale sostituzione intervenga dopo il termine per la redazione della determinazione di autorizzazione di cui al precedente articolo 9, regolarizzandone la posizione con la prima determinazione utile.

Art.11 – Per i mezzi che si recano temporaneamente nel Parco per l'esecuzione di lavori o manutenzioni ( soggetti autorizzabili di cui al punto 5 dell'art.3) verrà predisposto dall'Ente Parco un modulo di autorizzazione temporanea da compilare preventivamente all'intervento da eseguire. Tale autorizzazione dovrà riportare il periodo temporale di validità. Presso l'Ente Parco verrà istituito un registro delle autorizzazioni temporanee rilasciate annualmente.

## **LIMITAZIONI AL TRANSITO**

Art.12– Il transito lungo la strada di accesso al Parco naturale dell'alpe Veglia, ferme restando le limitazioni imposte con ordinanza sindacale dalle autorità competenti, nei giorni festivi (domenica e festività infrasettimanali) sarà vietato nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30;
- a decorrere dall'ultima domenica di agosto il divieto pomeridiano viene ristretto dalle ore 15,00 alle ore 17,30;

Art.13 – Il transito degli automezzi, ai sensi di quanto indicato al comma 3 dell'art.26 della "Normativa " del Piano d'Area, è comunque consentito in stretta relazione alle esigenze di servizio delle attività che si svolgono all'interno dell'area protetta, pertanto, le autorizzazioni di cui al presente regolamento vengono rilasciate per accedere ai luoghi ove si svolgono tali attività o agli immobili presenti nel Parco.

Art.-14- I mezzi autorizzati non potranno essere utilizzati per la mobilità interna al Parco se non in caso di trasporto di merci in quantità tale da giustificare l'uso dei mezzi meccanici.

Art.15- Gli automezzi di servizio del Parco, di norma, dovranno fermarsi alla casa del Parco in località "Porteia".

## **CONTROLLI**

Art.16- Il Parco, mediante il proprio personale di vigilanza, controllerà che il presente regolamento venga rispettato. A tal fine gli autisti degli automezzi che si recano all'interno del Parco sono tenuti a fermarsi su richiesta del personale di vigilanza ed esibire a richiesta copia dell'autorizzazione al transito.

## **SANZIONI**

Art.17 – In caso di trasgressione alle norme del presente regolamento verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, oltre alla immediata revoca dell'autorizzazione al transito.

#### **NORMA TRANSITORIA**

Art.18 – Per l'anno in corso la determinazione di autorizzazione dei mezzi autorizzati ad accedere al Parco verrà redatta, dato i tempi di approvazione del presente regolamento, entro il mese di luglio 2002.